

Edizione di giovedì 24 novembre 2016

BILANCIO

[**Alienazione azioni proprie: trattamento delle riserve**](#)

di **Federica Furlani**

CRISI D'IMPRESA

[**Il programma di liquidazione redatto dal curatore fallimentare**](#)

di **Andrea Rossi**

DIRITTO SOCIETARIO

[**Il prelievo in acconto sugli utili delle società di persone**](#)

di **Luca Caramaschi**

IVA

[**Scuderie: IVA detraibile indipendentemente dal numero di cavalli?**](#)

di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

[**Impianto sportivo quale opera di urbanizzazione secondaria**](#)

di **Guido Martinelli**

BUSINESS ENGLISH

[**Goodwill: come tradurre 'avviamento' in inglese**](#)

di **Stefano Maffei**

BILANCIO

Alienazione azioni proprie: trattamento delle riserve

di **Federica Furlani**

Come ormai noto, il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il trattamento contabile riservato alle azioni proprie allineandolo alla migliore prassi internazionale, azioni proprie che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire **dal 1° gennaio 2016**, non potranno più trovare collocazione nell'attivo dello stato patrimoniale ma andranno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo, introdotta alla voce **A.X** del patrimonio netto ***"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"***.

La bozza del nuovo **documento OIC 28** dedicato al patrimonio netto, nell'occuparsi del nuovo trattamento contabile riservato alle azioni proprie, specifica che, nel caso di loro **successiva alienazione**, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva, in cui vanno rilevate le azioni proprie al costo d'acquisto, e il valore di realizzo delle azioni cedute, **non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto**, al pari di ciò che succede in caso di successivo annullamento delle azioni proprie.

È stato quindi superato l'approccio contrattuale per uniformarsi alla logica IAS/IFRS che privilegia l'approccio **sostanziale**: le operazioni sulle azioni proprie rappresentano nella sostanza fenomeni di restituzione di ricchezza ai soci (al momento del loro acquisto) o di acquisizione di nuovi apporti, nel caso di successiva vendita.

Non rilevano pertanto a conto economico ma **solo nello stato patrimoniale**.

Ipotizzando una vendita di azioni proprie ad un prezzo superiore (100.000 euro) rispetto al costo di acquisto originario (80.000 euro), la scrittura contabile sarà la seguente:

| | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|---------|--------|
| SP C.II | Credito vs X | a | diversi | 100.000 | |
| | | SP A.X | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 80.000 | |
| | | SP A.VI | Altre riserve | | 20.000 |

Come ulteriore conseguenza della cessione, **si liberano le riserve vincolate al regime di indisponibilità e indisponibilità assoluta** al momento dell'acquisto a servizio della riserva negativa, la cui individuazione ricordiamolo è rimessa all'organo amministrativo in sede di progetto di bilancio: in capo a tali riserve viene pertanto ripristinato il loro regime originario.

Qual è invece la **natura della nuova posta di patrimonio netto che si genera per effetto della vendita delle azioni proprie ad un prezzo superiore al costo d'acquisto?**

Nella premessa che, derivando da un nuovo apporto, ha necessariamente natura di **riserva di capitale**, si pone il problema di individuare il regime di **distribuibilità/disponibilità** della stessa.

La recente **Nota 16/2016** di **Assonime**, nell'affrontare l'interessante argomento delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 in tema di riserve, evidenzia come in dottrina non vi sia una posizione unanime sull'argomento: parte della dottrina assimila tale **riserva** a quella da **sovrapprezzo azioni**, che sarebbe la disciplina di tutti gli apporti non vincolati di capitale; per altra dottrina invece la riserva costituita con conferimenti in conto capitale dovrebbe essere considerata come una **riserva volontaria**.


Assonime rileva a questo proposito come, sotto il profilo operativo, la differenza tra riserva da sovrapprezzo azioni e riserva facoltativa non sia particolarmente significativa dal punto di vista della distribuibilità/disponibilità.

Ricordiamo che, ai sensi dell'[articolo 2431 del codice civile](#), la **riserva sovrapprezzo non è distribuibile fino a quando la riserva legale non ha raggiunto il quinto del capitale sociale**.

Ne deriva che, anche se attribuissimo alla riserva generata dalla plusvalenza della vendita delle azioni, la natura di riserva da sovrapprezzo, il divieto di distribuzione opererebbe solo nell'ipotesi in cui la riserva legale non avesse raggiunto il quinto del capitale sociale.

Una volta soddisfatta tale condizione, la riserva sovrapprezzo è distribuibile e disponibile al pari di ogni riserva facoltativa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ONEDAY MASTER

**I NUOVI OIC DEI CREDITI, DEBITI, RIMANENZE, FONDI
DEL PASSIVO E IMPOSTE**

CRISI D'IMPRESA

Il programma di liquidazione redatto dal curatore fallimentare

di **Andrea Rossi**

Il curatore fallimentare, entro **sessanta giorni** dalla redazione dell'inventario, ed in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, predispone un **programma di liquidazione** da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, che costituisce l'atto di **pianificazione** ed **indirizzo** in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo fallimentare; si tratta pertanto di una relazione nella quale viene esplicitata la **strategia** che lo stesso curatore intende applicare al fine di ottimizzare i tempi ed i risultati della liquidazione degli attivi fallimentari. Non sarà quindi sufficiente soffermarsi solamente sugli **atti di natura liquidatoria** che il curatore intende realizzare ma dovranno essere assolutamente indicate anche le **azioni di recupero** (si pensi per esempio alle azioni revocatorie ovvero risarcitorie) finalizzate alla ricostruzione del patrimonio della società fallita, al fine di poter permettere al giudice ed al comitato dei creditori di valutare la diligenza dello stesso curatore. E proprio per questo motivo il programma di liquidazione deve sempre ottenere **l'approvazione preventiva** del comitato dei creditori, quale rappresentante dei creditori del fallimento, il quale addirittura può proporre delle **modifiche** al programma di liquidazione presentato, mentre ogni successivo atto dispositivo deve essere autorizzato dagli organi della procedura; secondo autorevole dottrina (*in primis* Fontana e Paluchowski) è opportuno che il curatore raccolga le espressioni di voto non tanto via fax o mail, quanto piuttosto nell'ambito di una riunione collegiale in presenza dello stesso comitato dei creditori. Pertanto spetta **solamente** al comitato dei creditori **l'approvazione** del programma di liquidazione mentre il giudice delegato **dovrà effettuare** un solo **controllo di legittimità** oltre che un **controllo formale** della rispondenza dell'atto alle modalità esecutive indicate nel programma.

Nell'[articolo 104-ter, comma 2, L.F.](#) il legislatore ha previsto che il programma di liquidazione deve necessariamente indicare il seguente **contenuto minimo** di informazioni:

1. l'opportunità di disporre **l'esercizio provvisorio** dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'[articolo 104](#), ovvero l'opportunità di autorizzare **l'affitto dell'azienda**, o di rami, a terzi ai sensi dell'[articolo 104-bis](#);
2. la sussistenza di proposte **di concordato** ed il loro contenuto;
3. le **azioni risarcitorie**, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
4. le possibilità di **cessione unitaria dell'azienda**, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
5. le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
6. il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

Pertanto sarà cura del curatore verificare preventivamente se all'interno della procedura fallimentare sussista ancora un'azienda e, conseguentemente, valutare se sia opportuno richiedere l'**esercizio provvisorio** (per non perdere l'**avviamento** della stessa qualora non sia già disponibile un acquirente), ovvero accettare eventuali offerte di affitto e/o di cessione.

Il programma di liquidazione deve anche indicare la presenza di eventuali **proposte di concordato fallimentare**, entrando nel merito del loro contenuto; tali proposte possono essere presentate da *competitors* del fallito, interessati ad acquisire l'azienda, oppure dagli stessi parenti, clienti o fornitori del fallito che potrebbero essere interessati a sostenere una proposta in qualità di assuntori, con il preciso intento finale di acquisire l'attività o una parte degli *assets* della stessa.

Oltre al contenuto **obbligatorio** richiamato dal [comma 2 dell'articolo 104-ter](#), il programma di liquidazione ha anche un **contenuto facoltativo** all'interno del quale il curatore fallimentare dovrà indicare **qualsiasi soluzione** di natura economica per lui funzionale alla massimizzazione dei proventi derivanti dal processo liquidatorio; in tale ambito il curatore potrà inserire nel programma di liquidazione la volontà di (i) servirsi di esperti per poter valorizzare l'azienda, (ii) compiere una campagna pubblicitaria per la cessione degli *assets* della procedura, (iii) le % attese di soddisfazione dei creditori oltre che (iv) le possibili tempistiche per lo svolgimento delle varie attività.

Il programma di liquidazione deve essere **redatto inderogabilmente** dal curatore, con l'unica eccezione prevista dall'[articolo 102 L.F.](#), laddove vi sia una previsione di insufficienza dell'attivo da distribuire ai creditori che abbiano richiesto l'ammissione al passivo; si tratta di una conclusione di per sé logica, stante il fatto che in assenza di attivo da ripartire non è possibile fare alcuna pianificazione. In tale situazione, il curatore dovrà presentare un'apposita istanza, almeno 20 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti, corredata (i) da una relazione sulle prospettive della liquidazione, (ii) dal parere del comitato dei creditori e sentito il fallito, nella quale viene dato atto che non è possibile acquisire alcun attivo da poter distribuire ai creditori concorsuali. In ogni caso l'applicazione dell'[articolo 102 L.F.](#) è subordinata all'acquisizione di attivo sufficiente almeno per il pagamento dei creditori prededucibili e delle spese di procedura in mancanza del quale, il curatore dovrà procedere con la richiesta di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'[articolo 118, n. 4, L.F.](#)

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

IL CONCORDATO FALLIMENTARE E LE "ALTRE" SOLUZIONI ►►

Firenze Milano

DIRITTO SOCIETARIO

Il prelievo in acconto sugli utili delle società di persone

di **Luca Caramaschi**

Il prelevamento di **acconti** sugli utili in corso di formazione da parte dei soci di società personali è un fenomeno assai frequente in quanto si ritiene, a torto o a ragione, che il carattere personale del rapporto tra socio e società nonché le minori **formalità** rispetto all'ambito delle società di capitali rendano possibile, o quantomeno non illecita, questa operazione. Vediamo, pertanto, di approfondire la questione alla luce di quanto previsto nell'[articolo 2262 del codice civile](#), norma inserita nel capo II del Titolo V che, in quanto dedicata alle **società semplici**, si applica anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in forza dei rimandi contenuti, rispettivamente, negli [articoli 2293](#) e [2315](#) del codice civile. Ovviamente l'applicazione delle norme generali sulle società semplici alle società in nome collettivo o in accomandita avviene solo nel caso in cui per queste ultime società non siano previste disposizioni specifiche nei capi III e IV, **incompatibili** con le regole generali disposte per le società semplici.

Fatta questa doverosa premessa, occorre innanzitutto evidenziare che il citato [articolo 2262](#) del codice civile stabilisce che il socio ha diritto a percepire la propria quota di **utili** solo dopo l'approvazione del rendiconto, a meno che nello statuto sociale venga stabilito un patto contrario. Dall'esegesi di tale norma emerge che la possibilità di erogare **acconti** sugli utili dipenda dall'esistenza o meno di una specifica clausola inserita nello statuto e in assenza della quale sia necessario attendere l'approvazione del **rendiconto**, ovvero la chiusura dell'esercizio.

Va inoltre ricordato che, in base all'[articolo 2627 del codice civile](#), gli amministratori che ripartiscono acconti sugli utili che non possono essere distribuiti, in quanto il rendiconto non è stato ancora approvato, eseguono comportamenti che rischiano di essere **penalmente** rilevanti (la norma citata prevede l'arresto fino ad un anno). Da tale delicata considerazione emerge che un rimedio assolutamente consigliabile per eliminare l'illecito è quello di prevedere negli statuti delle società semplici l'esplicita clausola che permette l'erogazione degli acconti sugli **utili**.

In generale, quindi, per tutte le società sia di persone che di capitali, non è possibile eseguire prelevamenti in **acconto** di utili futuri, poiché non è certo che quegli utili siano effettivamente **realizzati**. Vi è, tuttavia, una **deroga** particolare per le società di capitali il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, per le quali è possibile erogare, a certe condizioni, acconti sui dividendi. In via eccezionale, come già osservato, è comunque possibile erogare acconti sugli **utili** per le società semplici, se lo statuto ha previsto una esplicita **deroga** alla norma di cui all'articolo 2262 del codice civile, deroga con la quale i soci **autorizzano** il

prelevamento in via anticipata sull'utile in corso di formazione.

Dopo aver analizzato la disciplina applicabile alle società semplici andiamo ora a vedere quale scenario si presenta, invece, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, tipologie societarie che maggiormente ricorrono nella prassi. Il primo comma dell'[articolo 2303](#) del codice civile (inserito nel Capo III e cioè nelle norme destinate alle S.n.c. e, per rimando, anche alle S.a.s.) afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti. E, ragionevolmente, non può ritenersi certamente conseguito un **utile** che non derivi da un rendiconto approvato. Va inoltre sottolineato che la norma ora richiamata, a differenza dell'[articolo 2262](#) del codice civile, non prevede il possibile **patto contrario**.

Dalla ricostruzione normativa effettuata, quindi, emerge che l'erogazione di un acconto sull'utile in via di formazione costituirebbe un'operazione sempre vietata nelle **società in nome collettivo** e in accomandita semplice. Tali conclusioni, che derivano da una interpretazione letterale delle disposizioni legislative sono state tuttavia disattese da una significativa sentenza della [Corte di Cassazione, la n. 10786 del 9 luglio 2003](#), nella quale si perviene alla conclusione che anche nelle società in nome collettivo (e conseguentemente anche per le società in accomandita semplice) risulta applicabile la previsione contenuta nell'articolo 2262 del codice civile, ovvero la possibilità di erogare **acconti** sugli utili qualora venga inserita nello statuto sociale – con l'unanime **volontà** dei soci – una specifica clausola in tal senso. Secondo la Suprema Corte, quindi, la previsione contenuta nell'[articolo 2303](#) del codice civile, riferibile a S.n.c. e S.a.s., non costituisce norma speciale dal contenuto restrittivo (e alternativo) rispetto alle società semplici, bensì **complementare**.

A questo punto, per poter giustificare comportamenti che costituiscono la prassi di quasi tutte le società personali (e cioè la corresponsione di acconti sugli **utili**) appare fondamentale verificare, e nel caso di assenza suggerirne l'inserimento, in tutti gli statuti delle società personali di una **clausola** che permetta l'erogazione degli acconti sugli utili. Ovviamente, occorre sempre considerare la necessità (spesso disattesa) che le somme erogate in **acconto** trovino poi copertura nell'utile effettivamente prodotto a fine esercizio, e ciò al fine di evitare che per il socio assegnatario di somme che non trovano **copertura** nel patrimonio netto, si possa realizzare l'ipotesi di distrazione illecita di attività sociali. A questo proposito va ricordato che nel caso in cui a fine esercizio emerga che i prelevamenti eseguiti in corso d'anno siano superiori rispetto all'utile effettivamente prodotto, si determina un **deficit** patrimoniale che potrebbe avere delicate ripercussioni, specie nel caso di derive concorsuali nelle quali potrebbe essere coinvolta la società.

Tale situazione, inoltre, determina anche un **problema** sul versante **fiscale** qualora vi siano interessi passivi portati in deduzione, poiché sarebbe chiaro, in caso di prelievi eccedenti il patrimonio netto, che almeno una parte della provvista finanziaria rilasciata dall'istituto di credito è stata utilizzata per eseguire dazioni ai soci superiori a ciò che essi potevano prelevare, il che comporterebbe una parziale non inerenza dei costi per **interessi passivi**. Per rimediare a tale situazione sarebbe necessario, almeno, rendere **indeducibili** parzialmente gli

interessi passivi determinando la quota non inerente con un criterio proporzionale, utilizzando come parametri le riserve prelevabili rispetto alle somme effettivamente prelevate. Resta, infine, in ogni caso, la soluzione che prevede la restituzione da parte del socio delle somme prelevate in eccesso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE
SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE** ▶▶

Bologna Milano

IVA

Scuderie: IVA detraibile indipendentemente dal numero di cavalli?

di **Fabio Garrini**

La Corte di Giustizia, con la recente [causa C-432/15 del 10 novembre 2016](#) ha stabilito l'irrilevanza ai fini IVA dei **premi al traguardo** per le scuderie che fanno gareggiare i propri cavalli: questa posizione porta a sollevare dubbi sulla coerenza con le disposizioni comunitarie dell'[articolo 44 L. 342/2000](#) che ammette al contrario la soggettività dell'imposta per le scuderie che possiedono almeno cinque cavalli. Ma porterebbe anche ad un **diritto alla detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti più generalizzato, che quantomeno non dipende sempre e comunque dal trattamento dei premi al traguardo.

L'assoggettamento ad IVA dei premi ippici

Ai fini Iva sono **imponibili** con aliquota ordinaria i premi corrisposti a soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, iscritti entro il mese di dicembre nell'apposito registro tenuto dall'UNIRE, e relativi a manifestazioni organizzate dalla stessa associazione, che controlla i requisiti per l'iscrizione.

Attraverso l'articolo 44, la L. 342/2000 ha introdotto una specifica previsione volta alla configurazione del presupposto soggettivo d'imposta, ai fini dell'IVA, in relazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall'UNIRE. Come si legge nella [C.M. 207/E/2000](#): *"A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'UNIRE."*

Tali presupposti devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l'UNIRE, che consente all'Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo."

Rendendo imponibili le operazioni attive (inizialmente con applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, dal 2008 con applicazione dell'aliquota ordinaria, oggi al 22%), di **conseguenza diviene detraibile per afferenza** l'imposta assolta sulle spese che ineriscono tale attività.

Infatti, al contrario, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla [C.M. 207/E/2000](#), gli allevatori e i proprietari che **non hanno i requisiti per l'iscrizione**, o che non si iscrivono all'elenco UNIRE, non possono applicare l'IVA sui premi ricevuti; di conseguenza, per questo aspetto svolgono attività non rilevante ai fini del tributo. Poiché tali soggetti effettuano operazioni non soggette ad IVA (a valle), **non potrebbero operare la detrazione dell'IVA sugli acquisti** sostenuti per l'attività ippica.

Quest'ultima posizione desta non poche perplessità posto che la norma pare finalizzata ad introdurre una presunzione di soggettività IVA per coloro che possiedono almeno 5 cavalli, ma non pare che si possa escludere il riconoscimento della soggettività sulla base delle generali previsioni di cui all'[articolo 2 DPR 633/1972](#); in altre parole, se la scuderia presenta il requisito dell'organizzazione dell'attività comunque dovrebbe esservi soggettività IVA.

Più precisamente potremmo dire che tale previsione non riguarda tanto la soggettività passiva del contribuente, ma **piuttosto la qualifica dei premi al traguardo** come prestazioni di servizi che ricadono nell'ambito dell'applicazione dell'IVA.

Per la Corte di Giustizia premi fuori campo IVA

La disciplina esaminata dalla **Corte di Giustizia** nella richiamata [causa C-432/15](#) non riguarda tanto la soggettività IVA del contribuente, ma piuttosto la **rilevanza o meno ai fini dell'imposta dei premi** provenienti dalla partecipazione dei cavalli alla gara ippica; ad essere oggetto della controversia, infatti, è l'inclusione di tali somme nell'ambito delle **prestazioni di servizi** regolate dall'[articolo 2 comma 2 lettera c\) della direttiva 2006/112/CE](#).

La Corte di Giustizia UE ha concluso che la messa a disposizione di un cavallo da corsa da parte del suo proprietario, soggetto passivo IVA, all'organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, **non costituisce una prestazione di servizi** effettuata a titolo oneroso: *"mettere un cavallo a disposizione per farlo partecipare ad una corsa ippica non comporti il versamento di alcun compenso per la partecipazione né di alcuna altra remunerazione diretta e solo i proprietari dei cavalli che hanno ottenuto un risultato utile al traguardo ricevano un premio, non si può ritenere che da tale messa a disposizione del cavallo scaturisca un effettivo corrispettivo."* Questo, precisa la sentenza, **anche nel caso il premio sia determinato in anticipo**.

Solo nel caso in cui l'organizzatore elargisca alla scuderia una remunerazione per la partecipazione del cavallo alla manifestazione, indipendentemente dal risultato, si configurerebbe un corrispettivo rilevante ai fini dell'imposta.

La questione riguarda, di conseguenza anche il **diritto alla detrazione dell'IVA** assolta sugli acquisti. La Corte ha ammesso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle **spese generali connesse alla sua attività economica**, a condizione che le spese sostenute per ciascuna attività in causa presentino un **nesso diretto e immediato** con il complesso di tale attività. Situazione da verificare caso per caso.

Conclusioni

È stato segnalato sul punto come la richiamata sentenza porrebbe **dubbi di legittimità comunitaria** della previsione contenuta nell'[articolo 44 della L. 342/2000](#). Questo senz'altro

corrisponde al vero.

Ma in tale sentenza si legge come la **detrazione** non dipenda dall'assoggettamento ad IVA dei premi ma, piuttosto, **dal nesso diretto all'attività di preparazione e partecipazione alle gare**; questo accade appunto quando la partecipazione alle gare è un mezzo per promuovere l'attività economica della scuderia o per la vendita del cavallo stesso, che con la partecipazione potrebbe aumentare il proprio valore.

Possiamo quindi affermare che, indipendentemente dall'assoggettamento ad IVA dei premi, la detrazione è assicurata in tali situazioni; al contrario, **la detrazione pare preclusa quando il fine della partecipazione alle gare è il conseguimento del premio al traguardo.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ENTI NON COMMERCIALI

Impianto sportivo quale opera di urbanizzazione secondaria

di **Guido Martinelli**

L'[articolo 4 della L. 847/1964](#), integrato dall'[articolo 44 della L. 865/1971](#), elenca, tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera f), gli **"impianti sportivi di quartiere"**.

Ai fini della qualificazione come tali, come prescrive anche la [C.M. 14/1981](#), è necessario che tali immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di **zone urbanizzate** o da **urbanizzare**. Devono, cioè, produrre servizi di **interesse collettivo**, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

La prassi amministrativa ha chiarito che la qualificazione s'intende riconosciuta non solo quando l'impianto sportivo sia destinato agli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando il medesimo sia **messo a disposizione** dell'intera popolazione di un piccolo centro abitato, fermo restando che l'impianto può anche essere realizzato al di fuori dell'ambito urbano. Ciò al fine di non limitare l'applicazione dei conseguenti benefici fiscali soltanto alle opere realizzate in quei Comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri (in tal senso vedi [R.M. 11.02.1991 n. 431383](#)). Infatti, in base ai numeri 127-*quinquies*), 127-*sexies*) e 127-*septies*) della [Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972](#), **si applica l'aliquota Iva ridotta del 10%**, rispettivamente, per la costruzione, per la cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, impiegate per la costruzione, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione, tra le altre, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'[articolo 4 della L. 847/1964](#).

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte su tale materia al fine di dirimere numerose questioni interpretative.

Con la [risoluzione 157/E/2001](#), a seguito di un interpello presentato da una società che aveva in animo di realizzare, mediante finanza di progetto, la ristrutturazione di un impianto sportivo esistente e la costruzione di una piscina scoperta adiacente, di proprietà di un Comune, dopo aver chiarito che al fine di ottenere la qualifica di impianto sportivo di quartiere è necessario che *"sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell'intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, dipendenti comunali o simili ... nel caso in esame l'impianto è da ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività anche se costruito e gestito con concessione trentennale da una società privata, inoltre riguardo il possibile svolgimento di una attività agonistica come chiarito nella [risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986](#) è sufficiente che tale attività sia, come nel caso in esame, del tutto secondaria e residuale"*, l'Ufficio riconosceva la **riduzione**

dell'aliquota Iva.

Nella risoluzione del 1986 citata, invece, l'Amministrazione giunge alla **conclusione opposta, disconoscendo il diritto alla agevolazione sul presupposto che l'impianto in esame (palazzo dello sport) aveva una polivalenza di utilizzo** *"al servizio dell'intera utenza provinciale, residenziale e turistica, da destinare anche allo svolgimento di manifestazioni sportive con presenza di pubblico ed è a tal fine adeguatamente strutturato (vedi tribune, spazi di parcheggio domenicali)"*. **La saltuarietà nell'utilizzo per gare sportive** e la destinazione nelle ore del mattino alle scuole e nel pomeriggio alle persone residenti nel Comune, **ha visto**, invece, il **riconoscimento dell'agevolazione** anche per un impianto sportivo specialistico quale una pista di ghiaccio ([R.M. 29.02.1992 n. 431356](#)). Al contrario ([R.M. 02.10.1986 n. 362270](#)) un altro stadio del ghiaccio *"destinato a servire un vasto bacino di utenza, circa metà della provincia di ... scopo questo non conciliabile con la funzione propria di un impianto sportivo di quartiere"* si è visto negare il riconoscimento all'utilizzo dell'aliquota agevolata.

Nella [risoluzione n. 560371 del 27.02.1991](#) il Ministero delle Finanze **ha negato l'agevolazione sul presupposto che la piscina, oggetto del quesito, fosse destinata essenzialmente ai dipendenti del Ministero della difesa** e che solo *"accessoriamente la piscina viene utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico"*.

La [R.M. n. 363969 del 4.11.1986](#) nega l'agevolazione *"in quanto vi ostano sia motivi soggettivi – è proprietà di una società privata – sia oggettivi – è destinato ad essere utilizzato da una determinata categoria di soggetti"*.

In pratica, per l'applicazione dell'aliquota agevolata, risulta in ogni caso necessario che l'impianto sia destinato ad un **uso pubblico**, ovverosia sia messo a disposizione dell'intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, ovvero i dipendenti comunali o simili ([R.M. 3.10.1985 n. 399623](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



BUSINESS ENGLISH

Goodwill: come tradurre 'avviamento' in inglese

di **Stefano Maffei**

Il termine di oggi è assai utile quando si tratta di *business evaluation*, ossia di valutazione d'azienda: **avviamento**.

L'esigenza di dare un **valore** all'avviamento nasce infatti solitamente quando un'azienda viene comprata da un'altra, e l'azienda acquirente deve **giustificare il prezzo pagato**, che di solito è superiore (ma l'avviamento potrebbe in teoria anche essere negativo) al 'valore di libro' dell'azienda (attività meno passività, quali risultano dal bilancio).

La migliore traduzione di **avviamento** in inglese è *goodwill*. Il dizionario propone una definizione abbastanza inequivoca e sostanzialmente **identica** al concetto comune di avviamento in italiano: *goodwill is the value that a business has in addition to the value of its assets* (ossia in aggiunta al valore delle proprie "attività"). Il dizionario continua specificando che *goodwill includes things such as the good reputation that a business has, the names of its products and the good relations with its customers*.

Vediamo quindi alcune utili frasi di esempio.

Sotto il profilo della valutazione d'azienda è corretto scrivere che *Goodwill is difficult to price* (è complicato dare un valore all'avviamento), *but it does make a company more valuable*. Nell'ambito delle procedure concorsuali, invece, si legge spesso che *when a business is threatened with insolvency* (quando un'attività commerciale è sul punto di essere dichiarata fallita), *investors will often deduct the goodwill from any calculation of residual equity* (**capitale residuo**) *because it will likely have no resale value* (perchè l'attività non potrà probabilmente essere rivenduta).

Ricordate infine che *goodwill* ha anche un significato al di fuori dal mondo del business: in materia religiosa o spirituale, infatti, *goodwill* significa **benevolenza** o **buona volontà**, come nelle espressioni *a gesture of goodwill* (appunto, un **gesto di benevolenza**) ovvero *people of goodwill* (**persone di buona volontà**).

*Siete ancora in tempo per iscrivervi al **viaggio-studio a Philadelphia e New York City per osservare i processi con giuria e incontrare avvocati, giudici e agenti dell'FBI** (dal 23 aprile al 3 maggio 2017). Per maggiori informazioni visitate il sito www.eflit.it*

